



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2018

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
ZANCANARO STEFANO	Sindaco	SI
RESTELLI ANNAMARIA	Consigliere	SI
COLOMBO GIANMARCO	Consigliere	SI
FRONTINI MONICA	Consigliere	SI
FAGNANI LIVIO	Consigliere	SI
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA	Consigliere	SI
CAMERATI ALBERTO	Consigliere	SI
BERNACCHI GIANCARLO	Consigliere	NO
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	SI
PAPETTI ANNA	Consigliere	SI
TENTI ENZO MARIA	Consigliere	SI
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO	Consigliere	SI
MANFREDI DIEGO	Consigliere	SI
Presenti: 12 Assenti: 1		

E' altresì presente l'Assessore esterno BERGAMASCHI MAIKOL.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAGNANI LIVIO - Presidente - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

Su relazione dell'Assessore Maikol Bergamaschi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dalla Legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa i criteri di applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 52, del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.*";

Visto che l' art. 1, commi 10, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 53 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone quanto segue:

- Il comma 10 lettera a) elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
 - il comodato deve essere registrato;

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016;

La lettera c) interviene sul comma 5, dell'articolo 13, del D.L. 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà

solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;

La lettera d) abroga l'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.

- Il comma 13 viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge 448 del 2001;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
- Il comma 15 integra l'articolo 13, co.2 del D.L. 201 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
- Il comma 16 sostituisce il co. 15-bis dell'articolo 19 del D.L. 201 del 2011, prevedendo l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" ("che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.
- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluente la quota di possesso.
- Il comma 53 integra il contenuto dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 21 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- I commi dal 22 al 24 dispongono la procedura in base alla quale potrà applicarsi il più favorevole criterio di determinazione delle rendite dei fabbricati a destinazione speciale.
Il comma 22 dispone che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma 21, i soggetti interessati possono procedere alla

presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA. Il comma 23, limitatamente al 2016, dispone che la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 co. 4 del D.L. 201/2011 (efficacia delle nuove rendite a decorrere dall'anno successivo).

Visto l'art. 1, commi 17 e 20, della L. 208 del 28 dicembre 2015;

Visto l'art. 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 09/03/2017 in cui si definivano le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l' anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 37, L. 27.12.2017 n. 205 pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2017 il quale estende il blocco delle tariffe dei tributi locali anche per l'anno 2018;

Visto che nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06.12.2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che all'art. 1 comma 1 differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

Visto il vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali Maria Ivana Marcioni, Enzo Maria Tenti, Diego Manfredi, il Sindaco e l'Assessore Maikol Bergamaschi per i quali si rinvia al verbale di seduta;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha riportato il seguente esito:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 5 (Maria Ivana Marcioni, Anna Papetti, Enzo Maria Tenti, Ezio Massimo Marcello Manini e Diego Manfredi)

DELIBERA

- di confermare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
ALIQUOTA BASE	0,96 %
Abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,40 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,40 %
Immobili dati in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi familiari entro i seguenti limiti: parenti in linea retta di primo grado ed affini di primo grado, i quali la utilizzano quale abitazione principale. La concessione in uso gratuito e il grado di parentela si rilevano dalla dichiarazione sostitutiva che il soggetto passivo deve presentare.	0,76 %

2. di stabilire, per l'annualità 2018 ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha riportato il seguente esito:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 4 (Maria Ivana Marcioni, Anna Papetti, Ezio Massimo Marcello Manini e Diego Manfredi)

Non partecipa alla votazione il Consigliere Enzo Maria Tenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4º comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 9

del 31/01/2018

Ufficio: Tributi

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Fornacile

Vittuone, 12/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sara-Balzarotti



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Fornacile

Vittuone, 12/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Sara Balzarotti



Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 15/02/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
FAGNANI LIVIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 23 FEB 2018
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 23 FEB 2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE